

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UNA RSA NELL'AREA "EX MASTER TOOLS" A ROVERETO IN VIA RONCHI

Data del documento: 13.04.2023

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 29/03/2023

E' possibile partecipare al concorso senza i requisiti richiesti e comporre un raggruppamento a valle della procedura concorsuale esclusivamente in caso di vincita ?
Con riferimento all'art. 3.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del bando si precisa che i requisiti di natura tecnico professionale ed economica, richiesti ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.P. 2/2016 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando di concorso e devono permanere per tutta la durata del concorso stesso e, in caso di assegnazione, anche al momento della stipulazione ed esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva e, ricorrendo il caso, esecutiva. Si ricorda che il rispetto dei requisiti può essere assolto anche con la partecipazione in forma di raggruppamento secondo quanto previsto dall'art. 3.2 oppure attraverso l'avvalimento ai sensi dell'art. 3.3 del Bando.

Domanda n. 2 del 29/03/2023

Salve, al momento della partecipazione alla prima fase l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica?
Vedi risposta alla domanda N. 1 di data 29.03.2023

Domanda n. 3 del 30/03/2023

Salve! Da una prima visualizzazione delle planimetrie, rilievi e sezioni, sembra esserci un'incongruenza con la scala riportata, da una Scala 1:200, i disegni risultano essere in Scala 1:100. Vorrei una conferma e nel caso una correzione. Grazie
Si precisa che l'unità di disegno nello spazio modello del dwg corrisponde a 1 unità = 1 metro.
Il dimensionamento del foglio e del relativo cartiglio riportato all'interno dei due file .dwg (2.3 Rilievo -Planimetria e 2.4 Rilievo – Sezioni) corrisponde all'ipotesi di stampa delle tavole in scala 1:200.

Domanda n. 4 del 31/03/2023

Buongiorno,

per la partecipazione al concorso di progettazione, in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica (punto 3.1.3. del bando), verranno accettati certificati di buona esecuzione relativi alla partecipazione a concorsi di progettazione con oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica? Lo stesso bando di concorso prevede al punto 20 che "agli autori delle proposte di primo grado individuate come menzioni della Giuria, previo esito positivo della verifica dei requisiti dei partecipanti, verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, pari ad uno Studio di Fattibilità per tutte le categorie ed importi indicati nel Disciplinare. Tali Certificati saranno utilizzabili a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria".
Grazie
Si conferma che i certificati di buona esecuzione rilasciati a fronte del ricevimento di un premio o menzione nell'ambito di concorsi di progettazione, aventi ad oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.

Domanda n. 5 del 31/03/2023

Salve! Per il vincolo cimiteriale, l'inedificabilità da rispettare riguarda solo i manufatti o ci sono limitazioni anche per parcheggi, ingresso autovetture e percorsi pedonali?
Con riferimento al DPP art. 6.6 Distanze da applicare nelle altre aree, si ribadisce che gli interventi ritenuti compatibili con la fascia cimiteriale, sono stabiliti dall'Art. 9 Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=30562>

Domanda n. 6 del 03/04/2023

Relativamente al calcolo onorario:
La prestazione "Progettazione integrale e coordinata - integrazioni delle prestazioni specialistiche" è stata calcolata per ciascuna categoria (EDILIZIA, STRUTTURE, IMPIANTI) ma mantenuta per il calcolo parcelle all'interno delle relative categorie. L'importo della progettazione integrale e coordinata non dovrebbe essere scorporato dalle singole categorie ed assegnato per intero al progettista generale?
Come previsto dal D.M. 17/06/2016 il calcolo delle aliquote Qbl.12, Qbl.17, Qbl.06 relative alla Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, è stato calcolato sull'importo di tutte le Categorie d'opera del progetto. L'attribuzione dei ruoli e delle prestazioni professionali all'interno di un eventuale raggruppamento di professionisti è un aspetto che rimane all'interno delle decisioni della RTP.

Domanda n. 7 del 05/04/2023

Buongiorno,

Si chiede conferma se il progettista sia esentato dal versamento del contributo all'Anac, in quanto l'importo dei premi posti a base di gara risulta inferiore a 150.000,00 euro, secondo la tabella dell'art. 2 della Delibera ANAC del 21 dicembre 2021, n.830.
Grazie e cordiali saluti
Si conferma la necessità di effettuare il versamento del contributo per la partecipazione a favore di ANAC come riportato all'Art. 7 del bando di concorso. Il valore stimato del contratto, a tal fine, comprende anche quello relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Domanda n. 8 del 06/04/2023

Nel documento "2.1 Documento preliminare di progettazione DPP" (pagg. 38-39) al capitolo "5.4 AREA DESTINATA ALLA VALUTAZIONE E ALLE TERAPIE" vengono definite due aree: l'AREA 1, di maggiori dimensioni per i 3 nuclei tradizionali e l'AREA 2 per i nuclei Alzheimer e Namir. Nel file "3.2 Programma Funzionale" le due aree sono assegnate in modo inverso e sembrano invertite. Qual è l'opzione corretta?
Si conferma quanto riportato al capitolo 5.4 del DPP, l'Area 1 servizi medico sanitari è collocata a servizio dei 3 nuclei residenziali, l'Area 2 servizi medico sanitari è collocata a servizio dei 2 nuclei contigui ad alto fabbisogno assistenziale (Alzheimer e Namir).

Domanda n. 9 del 06/04/2023

È possibile ricevere indicazioni dettagliati sul tipo di mezzi avranno accesso all'area, per dimensionare correttamente le aree di manovra?
L'autorimessa interrata dovrà avere un'altezza interna di 3,2 m. con altezza netta del portone di 3,0 m. per consentire l'accesso anche a mezzi furgonati. L'area esterna dovrà

permettere le operazioni di carico o scarico agli autocarri (motrice di lunghezza pari a circa 8 metri oltre la sponda montacarichi posteriore). Il percorso dell'ambulanza (Cap. 5.6 del DPP) dovrà prevedere un'area interna riscaldata per il trasferimento dei pazienti. Si precisa inoltre che la camera mortuaria dovrà essere raggiungibile dal carro funebre per consentire il trasferimento delle salme. Le norme di prevenzione incendi stabiliscono le modalità di accesso all'area e l'accostamento agli edifici per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco nelle situazioni di emergenza.

Domanda n. 10 del 06/04/2023

È possibile avere maggiori indicazioni circa il numero di posti auto da prevedere per i dipendenti della struttura?

Il numero dei posti auto di progetto deve soddisfare almeno lo standard normativo richiesto al Cap. 5.5.11 nonché le necessità del parco mezzi aziendali riportato al Cap. 5.5.8. La previsione progettuale di ulteriori posti auto a disposizione dei dipendenti della struttura è lasciata alla libera scelta del progettista.

Domanda n. 11 del 06/04/2023

Nel documento "2.1 Documento preliminare di progettazione" (pag. 35) al capitolo "5.3.5 CARATTERISTICHE NUCLEI RESIDENZIALI ANZIANI" viene richiesto di "disporre gli spazi destinati alla residenza degli ospiti su di un unico piano". Si intende per ogni singolo nucleo residenziale?

Gli spazi destinati alla residenza degli ospiti dovranno essere disposti su di un unico piano e distribuiti in modo da limitare il più possibile la lunghezza e la dispersione degli spazi di connessione, concentrando al massimo le zone d'attività comune, d'assistenza e di controllo, favorendo l'aggregazione di un maggior numero possibile di nuclei per piano.

Domanda n. 12 del 07/04/2023

Buongiorno, al fine di soddisfare il requisito di Capacità Tecnica del punto 3.1.3 del Bando, per la Categoria Edilizia E.09 viene esplicitato in tabella "(o E.12, e di grado di complessità superiore)", è corretto essendo che la categoria E.12 si riferisce alla destinazione funzionale Cultura, Vita Sociale, Spot e Culto? E' possibile soddisfare il requisito anche tramite la categoria E.10 avendo un grado di complessità superiore (1,20) e riferendosi alla stessa destinazione funzionale Sanità, Istruzione, Ricerca?

Il requisito di capacità tecnica richiesto E.09 con grado di complessità 1,15 potrà essere soddisfatto da tutte le ID-Opere dalla categoria Edilizia che abbiano un grado di complessità pari o superiore a 1,15 anche di diversa destinazione funzionale.

Domanda n. 13 del 07/04/2023

Buongiorno, si chiede se, per l'espletamento dei requisiti di capacità tecnica per la categoria Edilizia possono essere considerate idonee tutte le ID-Opere all'interno della categoria Edilizia con grado di complessità superiore a quello a base di gara. Nel caso specifico quindi, se i servizi svolti nelle categorie E.04, E.07, E.10, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22 (tutti di grado di complessità pari a 1.20 o 1.55) posso essere ritenuti idonei al soddisfacimento del requisito di capacità tecnica.

Vedi risposta al quesito N. 12 di data 07.04.2023

Domanda n. 14 del 07/04/2023

Buongiorno,

Per quanto riguarda l'articolo 3.1.3 del Bando – Requisiti di capacità tecnica.

Potete confermare che il capogruppo può giustificare i requisiti della categoria della prestazione principale «Edilizia» (E9 – grado di complessità 1,15) attraverso l'avvenuto espletamento di lavori appartenenti a «ID-Opere» con grado di complessità equivalente o superiore (ad esempio E16 – grado di complessità 1,20)?

Vedi risposta al quesito N. 12 di data 07.04.2023

Domanda n. 15 del 11/04/2023

Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia rilasciato certificati di buona esecuzione per i progetti premiati in un concorso di progettazione, è possibile certificare il requisito di capacità tecnica attraverso copia della graduatoria e delle fatture in analogia a quanto previsto dal bando per i lavori privati?

Gli incarichi valutabili sono quelli "iniziati, ultimati e approvati" nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando. Pertanto, la comprova degli stessi potrà essere fornita a mezzo di certificati rilasciati dall'ente e/o da atti pubblici dai quali si desuma l'effettivo completamento ed accettazione del servizio.

Domanda n. 16 del 11/04/2023

Al punto 3.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E. il bando afferma che : "per quanto riguarda il requisito di cui al punto 3.1.2, ciascun componente il raggruppamento deve possedere una polizza avente massimale in misura almeno corrispondente all'importo dei servizi che esegue, fermo restando che la somma dei massimali deve essere almeno pari all'importo richiesto;"

Si intende invece che la polizza di ciascun componente del raggruppamento deve essere proporzionale a quanto svolto per raggiungere con la somma dei massimali la cifra richiesta di 1.400.000 €?

Ad esempio se un componente svolge la parte E.09 da circa 5.900.000 € pari a circa il 42% della commessa, dovrà avere un massimale di RC pari a circa 600.000 € e non a 5.900.000 €.

Si conferma che la polizza di ciascun componente del raggruppamento deve avere massimale proporzionale alla quota di servizio assunta.

Domanda n. 17 del 11/04/2023

Al punto 3.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E. il bando afferma che : "ciascun componente del raggruppamento deve possedere il requisito dei due servizi (o dell'unico servizio) per almeno una "ID-Opera".

Ciò significa ad esempio, che nel caso di un raggruppamento verticale, con sub raggruppamento orizzontale per la parte E.09, tutti i soggetti facenti parte del sub raggruppamento devono portare il requisito dei due servizi di punta?

Sempre nello stesso caso di sub raggruppamento orizzontale è possibile invece che un componente porti tutti i requisiti e gli altri nessuno?

Si conferma che il requisito dei "servizi di punta" deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento, per almeno una "ID-opera", per intero. Nel caso specifico, il requisito relativo alla ID opera E.09 deve essere posseduto, per intero, dal soggetto capogruppo e non può essere frazionato fra più operatori in "sub-raggruppamento".

Domanda n. 18 del 11/04/2023

Nel caso in cui il raggruppamento contenga più di un giovane professionista, si conferma che tutti i giovani professionisti inseriti in raggruppamento non sono tenuti a portare requisiti di cui ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.3?

Non concorrono a formare i requisiti del raggruppamento quelli "del" professionista di cui all'art. 20, comma 5bis della L.P. 23/1996. Ne deriva che il raggruppamento dovrà indicare "il" componente coinvolto a titolo di "giovane professionista", i cui requisiti non concorreranno alla formazione di quelli del raggruppamento.

Domanda n. 19 del 12/04/2023

Salve,

in merito alla richiesta di chiarimento "Domanda n. 4 del 31/03/2023" e alla successiva risposta, vorrei chiedervi se per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica verranno riconosciuti anche certificati di buona esecuzione rilasciati nell'ambito di concorsi di progettazione (aventi ad oggetto l'elaborazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica) di progetti redatti per la seconda fase ristretta di un concorso, che non hanno ricevuto né premi né menzioni, ma comunque riconosciuti dall'Amministrazione e oggetto di un certificato di buona esecuzione.

Grazie

Gli incarichi valutabili sono quelli "iniziati, ultimati e approvati" nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando.

Nel caso in questione, sul presupposto che (come pare di capire) si tratti di idea progettuale che ha superato la prima fase del concorso, ma non la seconda, non pare concretizzato il requisito dell' "approvazione" (intesa come accettazione della regolare esecuzione del progetto di fattibilità tecnico economica oggetto del concorso).

Domanda n. 20 del 12/04/2023

Buongiorno, in merito al numero dei bagni delle stanze al punto 5.3 del DPP si sostiene che bisogna prevedere " un servizio igienico per ogni camera doppia e uno ogni due singole", nel programma funzionale si sostiene però che i bagni devono essere 77 come le camere, previsione ribadita anche nella descrizione dei nuclei per cui si richiede un bagno per ogni stanza. Si richiede quindi di precisare se tutte le stanze, singole o doppie che siano debbono avere un proprio bagno privato o meno. Grazie

Diversamente da quanto previsto dalle Direttive per la progettazione delle RSA della Provincia di Trento e riportato erroneamente al cap. 5.3 del DPP, si precisa la volontà dell'Ente di dotare ogni stanza da letto del proprio bagno, come indicato nei capitoli specifici di descrizione dei nuclei residenziali e nel programma funzionale.
